

TI_GERICHTE 52.2013.383 vom 11. November 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.383

FR: TI_GERICHTE 52.2013.383 du 11 novembre 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2013.383 del 11 novembre 2013

Regeste

Tassa per l'esame di una domanda di costruzione

Erwägungen

E. 1

LE) e la legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 50 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); che l'art. 19 LE stabilisce che per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del 2 ‰ della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-; il municipio preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento (cpv. 1); le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere, soggiunge la norma (cpv. 2), sono poste a carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate; che la tassa prevista per l'esame delle domande di costruzione è una tassa amministrativa; essa costituisce il corrispettivo per un atto d'ufficio, di per sé sprovvisto di valore patrimoniale, sollecitato dall'obbligato (DTF 102 Ia 397 consid. 5a, 90 I 80; STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.2., non pubblicata; Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V a ed., Basilea/Stoccarda 1976, n. 110 B I; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 419 seg.; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, pag. 609); che nell'attuale formulazione, frutto di una modificazione approvata dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2008 (BU 2006 pag. 434), essa costituisce il corrispettivo non solo dell'attività eseguita dal municipio, ma anche dei compiti svolti dal Dipartimento (STA 52.2011.194 del 22 maggio 2012 consid. 2.2.); che quanto al loro ammontare, le tasse amministrative soggiacciono ai principi della copertura dei costi e di equivalenza (STA 52.2009.435 del 23 novembre 2010 consid. 4.1., con riferimenti); che il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1., non pubblicata; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, III a ed., Basilea 2007, n. 76 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a); che questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la formulazione dell'art. 19 LE permette di ritenere rispettato il principio della copertura dei costi (STA 52.2011.194, citata, consid. 3.2.); che il principio di equivalenza, nell'ambito di tasse causali, concretizza quello di proporzionalità

e il divieto di arbitrio (DTF 130 III 225 consid. 2.3; Adrian Hungerbühler , Grundsätze des Kausalabgabenrechts , Eine Übersicht über die neure Rechtsprechung und Doktrin , in: ZBl 104/2003 pag. 505, segg., 522); che nell'ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (Grisel , op. cit., pag. 612; René A. Rhinow/Beat Krähenmann , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung , Ergänzungsband , Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 110 B V); che il ricorso a questi criteri, cui fa capo anche l'art. 19 cpv. 1 LE, costituisce in effetti un'irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse; affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (Grisel , op. cit., loc. cit.; Rhinow/ Krähenmann , op. cit., loc. cit.); che, per contro, non è necessario che essa corrisponda esattamente al costo della singola operazione amministrativa (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb); il valore della prestazione può corrispondere o all'utilità che ne deriva per il contribuente, oppure ai costi occasionati dalla richiesta concreta in rapporto ai costi generali dell'autorità amministrativa interessata; che, in concreto, per quanto riguarda l'utilità, attraverso la prestazione erogata gli insorgenti hanno conseguito la possibilità di edificare una palazzina sul loro fondo, i cui costi di costruzione ammontano a fr. 5'019'250.-; che, ritenuto l'importante investimento previsto, nessun dubbio può legittimamente sorgere in merito al valore di questa concessione, che permette la creazione di tredici appartamenti; che, pertanto, tra la tassa emessa e l'utilità che deriva dalle prestazioni del municipio e del Dipartimento sussiste un rapporto ragionevole; che nemmeno è ravvisabile una sproporzione manifesta con l'attività svolta dall'autorità comunale o cantonale, chiamate a esprimersi, sulla base di una cospicua documentazione, su tutti gli aspetti di loro competenza, nonché sulle opposizioni dei vicini; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto, ponendo a carico degli insorgenti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm); che la soccombenza dell'unica parte patrocinata esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione

a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.